# TESTO DEFINITIVO

# Stipulato in data 2 aprile 2007, 16 novembre 2011 e 29 maggio 2018

Prot. gen. 26339 del 02.04.2007

# PROTOCOLLO DI INTESA PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE (ex art. 2, comma 3 e art. 5, commi 1, 2 e 3 Legge 09.12.1998 n° 431)

In attuazione dell'art. 2 comma 3 Legge 9 dicembre 1998 n° 431 e art. 1 comma 8, art.3 comma 5, art. 8 comma 2 at. 2 comma 2, del decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti , della convenzione nazionale del 25 ottobre 2016 approvata dal consiglio dei ministri 16 gennaio 2017

**COMUNE DI LIVORNO** 

year

DE. Of

Lok V

Mosa.

# ACCORDO TERRITORIALE DEL COMUNE DI LIVORNO

In attuazione della Legge 9 dicembre 1998 nº 431 e del decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, della convenzione nazionale del 25 ottobre 2016 approvata dal Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2017.

#### **PREMESSA**

Le parti ritengono necessario individuare condizioni contrattuali, da inserirsi nell'Accordo di cui all'art. 2, comma 3 della 1. 431/98, che tengano conto della specificità del mercato delle locazioni del Comune di Livorno e nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge si propongono in particolare i seguenti obiettivi:

- favorire l'allargamento del mercato agli immobili attualmente sfitti e l'accesso alle locazioni ai settori sociali che attualmente ne sono esclusi, tramite l'utilizzo del fondo di cui all'art. 11 L. 431/98:
- · avviare a soluzione il problema degli sfratti per finita locazione e morosità incolpevole, incentivando la trasformazione degli sfratti in nuovi contratti;
- ricondurre alla legalità il mercato degli affitti sommerso ed irregolare.

Le Associazioni firmatarie ritengono essenziale affiancare al contratto un ampio sistema informativo e a questo scopo reputano necessario istituire i seguenti strumenti tecnici a sostegno della contrattazione.

#### OSSERVATORIO LIVORNESE

L'Osservatorio livornese, al quale faranno riferimento le commissioni previste dal presente Accordo, dovrà avere compiti di studio e monitoraggio delle problematiche abitative sia pubbliche che private, in particolare sulle seguenti materie:

- mercato e costo delle locazioni, anche in confronto alle altre città;
- tendenze e prospettive d'investimento per settori: piccola e media proprietà, Enti, Assicurazioni, grandi gruppi;
- tendenze alle tipologie costruttive;
- evoluzione del mercato delle locazioni con particolare riguardo alla condizione giovanile, agli immigrati, alle giovani coppie, agli anziani;
- contratti di locazione e provvedimenti esecutivi di rilascio;
- processi di vendita e dismissione del patrimonio;

La composizione e le modalità di costituzione dell'Osservatorio saranno definite successivamente con appositi accordi entro il termine di 120 gg. dal deposito in comune del presente atto, concordando con il Comune di Livorno le parme applicative

# Commissione per la classificazione degli immobili e l'individuazione delle zone omogenee ai sensi della L. 431/98

Detta Commissione, composta da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni firmatarie del presente accordo e da un rappresentante dell'Amministrazione Comunale, dovrà verificare la congruità della classificazione degli immobili e del relativo valore locativo più adeguato alla realtà urbanistica ed edilizia della realtà comunale. La stessa avrà il compito di individuare le zone omogenee di cui all'art. 1, comma 2 del decreto del Ministero Lavori Pubblici del 5 marzo 1999 e si riunirà almeno ogni tre anni per verificare se l'accordo abbia conseguito gli obiettivi prefissati. Tale classificazione sarà eseguita come da indicazioni del DM 16/01/2017 e successive atti del governo.

# Commissione per la formazione

Tale organismo, composto dai sindacati della proprietà e degli inquilini, firmatari del presente accordo, avrà compiti di studio, proposta e aggiornamento professionale degli operatori del settore, tenendo conto delle statistiche nazionali del settore edilizio, limitatamente alla gestione dei contratti di locazione.

# Agenzia per l'Affitto

L'Agenzia Casa, gestita con apposito regolamento da CASALP Livorno e provincia SPA, ha lo scopo di favorire l'accesso al mercato locativo privato, in particolare da parte di gruppi socialmente deboli, agevolando l'incontro tra la domanda e l'offerta attraverso iniziative e organismi adeguati.

# Parte prima - NORME GENERALI

#### Art. 1-Oggetto.

Il presente Accordo di tipo convenzionato, temporaneo, per studenti universitari e dell'Accademia Navale, disciplina i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo previsti dall'art. 2, comma 3 e art. 5, commi 1, 2 e 3 della Legge 431 del 9 dicembre 1998 e del decreto 16 gennaio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti , della convenzione nazionale del 25 ottobre 2016 approvata dal Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2017

#### Art 2-Durata

L'Accordo ha validità di tre anni a decorrere dalla data di deposito dello stesso presso il Comune di Livorno. Ogni anno una delle parti può chiedere un aggiornamento per verificare l'adeguatezza dell'accordo e degli scopi preposti adottando eventuali modifiche e integrazioni.

BGd

Orott +

# **CONTRATTI AGEVOLATI** (art. 2, comma 3, L. 431/98 e art. 1, D.M. 16/01/17)

# Parte seconda - DETERMINAZIONE DEI CANONI

#### Art. 3-Canone.

Il canone di locazione degli immobili è determinato, secondo le disposizioni contenute negli articoli successivi, in base ai seguenti elementi:

- ubicazione sul territorio e valore in curo a mq.;
- superficie convenzionale;
- classificazione per caratteristiche;
- dotazione di mobilio;
- durata del contratto

#### Art. 4 - Zonizzazione

La zonizzazione di riferimento è stata individuata dalla Commissione appositamente costituita che ha individuato nº 5 zone omogenee, al presente accordo sono allegate la cartografía delle zone e lo stradario completo: 1. Pregio - 2. Centro - 3. Semicentrale Sud - 4. Semicentrale Nord / Est - 5. Periferia.

#### Art. 5 - Fasce di oscillazioni.

Il canone di locazione è determinato dai seguenti valori in base alla localizzazione per zona e allo stato di manutenzione. Il valore massimo indica il tetto per le abitazioni di normale stato di manutenzione, tale valore può essere aumentato del 10% nel caso di abitazioni con classificazione energetica AB, del 8% con classificazione energetica C, e del 5% per quelle in D. Il valore minimo indica le abitazioni in scadente stato di manutenzione e/o in assenza degli impianti di riscaldamento e ascensore (a partire dal terzo piano).

	Tipo A		Тіро В		Tipo C	
	Max	Min	Max	Min	Max	Min
1.Pregio	8,28	7,04	7,24	6,16	6,34	5,39
<ul><li>2. Centro</li><li>3. Semic.sud</li></ul>	6,52	5,55	5,71	4,68	5,00	4,25
4.Semic.nord/est	5,79	4,92	5,07	4,31	4,43	2,66
5. Periferia	5,41	4,60	4,74	4,03	4,14	2,49

1. Le parti stabiliscono che per le unità immobiliari dell'isola di Gorgona il valore è di € 1,727 al mq. mensile.

2. In accordo tra le parti è sempre consentito un canone di locazione inferiore del 30% a quello determinato del presente accordo

ら多つ

#### Art. 6 - Superficie convenzionale.

La superficie convenzionale dell'alloggio, sulla base della quale viene determinato il canone di locazione, è data dalla somma dei seguenti elementi:

- 3. a) L'intera superficie utile dell'unità immobiliare; al) Nel caso di locazione di una parte dell'appartamento dovrà essere dettagliatamente indicata la porzione locata ad uso esclusivo del conduttore allegando copia della piantina catastale che riporta la divisione stabilita e i mq della parte concessa al conduttore. Il canone concordato verrà calcolato applicando gli stessi coefficienti e le stesse modalità stabilite nel regolamento in vigore, incluso l'aumento dell'15% per i vani ammobiliati. Nella fattispecie non si applica l'aumento di superficie previsto nel caso che la superficie convenzionata sia inferiore a 55 mq.
- 4. b) Lo 0,50 della superficie utile delle autorimesse singole; o posto auto scoperto in uso esclusivo censito catastalmente separatamente in C6, oppure condominiale
- 5. c) Lo 0,30 della superficie utile di balconi, terrazze, cantine ed altri simili accessori;
- 6. d) Lo 0,15 della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;
- 7. e) Lo 0,10 della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare.
- 8. 1. la superficie convenzionale è incrementata fino ad un massimo del 15% per gli alloggi pari o inferiori a 55 metri quadri, la superficie calcolata deve essere minore o uguale a 55mq.
- 9. 2. Per gli alloggi con superficie convenzionale compresa tra 101 e 140 metri sono diminuiti del 30% sulla parte eccedente i 100 mq.. Per gli alloggi con superficie convenzionale superiore a 140 mq.i sono diminuiti del 15% sulla parte eccedente i 140 mq..

Nel calcolo della superficie convenzionale è consentita una tolleranza di errore del 5% in più o meno.

#### Art. 7 - Classificazione degli immobili

Gli elementi da considerare, per individuare il canone effettivo sono:

- tipologia dell'alloggio;
- stato manutentivo dell'alloggio e dell'intero stabile;
- dotazione dei servizi tecnici.
- pertinenze dell'alloggio;
- ubicazione dell'edificio;

Le unità immobiliari sono classificate in base alle caratteristiche sotto indicate, di tipo A, B, e C.

Chart A

Jue fr

# Unita immobiliare di Tipo A

E' classificato di TIPO A l'immobile che, oltre alle caratteristiche stabilite per quello di TIPO B, presenta le seguenti caratteristiche:

- 1. ristrutturazione accertabile, dell'unità immobiliare effettuati negli ultimi 10 anni, ai sensi dell'art. 31, lett. C) e D), Legge 457/78;
- 2. immobile edificato negli ultimi 10 anni, ad esclusione di quelli di edilizia convenzionata e sovvenzionata;
- 3. dotazione di doppi servizi igieniei, con secondo servizio dotato di almeno 3 apparecchi;
- 4. dotazione di spazi esterni ad uso esclusivo (terrazze, logge, giardino, cortile ecc.) superiori al 30% della superficie utile dell'unità immobiliare della quale sono pertinenze, e comunque con superficie non inferiore ai 20 mq.;
- 5. dotazione di spazi per uso parcheggio con esclusiva disponibilità;
- 6. veduta dall'unità immobiliare di bellezze artistiche o paesaggistiche.

Per la classificazione di alloggio di TIPO A basta il possesso di una sola delle caratteristiche di cui ai numeri 1) e 2) e almeno 2 caratteristiche tra le altre sopra indicate.

#### Unità immobiliare di TIPO B

Si considera di TIPO B l'alloggio dotato di:

- 1. impianto di riscaldamento funzionante e a norma e/o consentito dalle leggi vigenti;
- 2. servizio igienico, all'interno dell'abitazione, con lavandino, vasca o doccia, we e bidet, fornito di finestra o areazione forzata;
- 3. impianto idrico idoneo e efficiente;
- 4. impianto elettrico a norma e/o consentito dalle leggi vigenti;
- 5. ascensore (solo per unità immobiliari poste oltre il terzo piano fuori terra, in immobile con oltre 3 piani fuori terra);
- 6. ambienti a norma secondo le leggi e i regolamenti;
- 7. infissi efficienti.

#### Unità immobiliare di TIPO C

E' considerato di TIPO C l'alloggio che non presenta almeno 3 delle caratteristiche indicate per quelle di TIPO B; è comunque indispensabile la presenza del servizio igienico indicato al punto 2 e del punto 4. Nel caso in cui il servizio igienico sia sito all'esterno della abitazione, si applica il canone minimo della tabella C di cui all'art. 5.

 $\beta \leq 6$ 

freto of

# Art. 8 - Calcolo del canone mensile e maggiorazione per unità immobili arredate.

1. Il costo mensile individuato nell'art. 5 è moltiplicato per i mq. della superficie convenzionale in caso di unità immobiliari arredate, il canone è incrementato se parziale non può superare il 10, se completo il 15%, da graduarsi in relazione alla quantità e qualità dell'arredo da allegare con nota a parte e integrale del contratto.

# Art. 9 – Aumenti o diminuzioni del canone mensile

1. Possono essere stipulati contratti di locazione per una durata superiore a quella minima stabilita dall'art. 2, comma 3, della L. 431/98. In tal caso il canone concordato è incrementato del 3%. con annualità superiori al 3+2, con 4+2 incremento del 3% 5+2 incremento del 5% oltre 6%

#### Art. 10 - Tipo di contratto

- 1. I contratti saranno stipulati usando i tipi di contratti allegati A-B-C al D.M. 16 gennaio 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- 2. Le parti contrattuali, a loro richiesta, possono essere assistite in sede di stipula dalle rispettive organizzazioni sindacali della proprietà e dei conduttori, firmatarie del presente accordo e comunque maggiormente rappresentative come definito dal comma 1 Art. 4 della L. 431/98, tramite l'elaborazione e consegna del modello allegato Attestazione di rispondenza unilaterale. Le stesse parti contrattuali possono chiedere alle rispettive organizzazioni di accertare la rispondenza all'accordo territoriale del contenuto economico e normativo del contratto che hanno stipulato tramite la elaborazione e consegna del modello Attestazione di rispondenza unilaterale.

# CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI (art. 5, comma 1, L. 431/98 e art. 1, D.M. 16.01.2017)

Art. 11 – Ambito di applicazioni e caratteristiche I contratti di locazione di natura transitoria di cui all'art. 5, comma 1 della L. 431/98 hanno durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori che dovranno essere provate con idonea documentazione da allegare al contratto.

Vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento delle esigenze dei proprietari e degli inquilini, da documentare:

#### Esigenze dei locatori:

Qualunque esigenza del locatore e dei suoi parenti sino al 2° grado, collegata ad eventi databili e documentabili da indicare sul contratto (Es: matrimonio, pensionamento, trasferimento per lavoro o aggiornamento professionale o studio, motivi di salute e simili).

Esigenze dei conduttori: • Qualunque esigenza del conduttore e dei componenti del suo nucleo familiare collegata ad eventi certi e documentabili da indicare sul contratto, come matrimonio, pensionamento, mobilità o trasferta per lavoro, corsi professionali o di specializzazione, motivi di salute.

Bull

At Cloud )

South South

- Rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato con sede di lavoro in Comune diverso da quello di residenza.
- Assegnazione di alloggio ERP, acquisto di alloggio in cooperativa o da privati che si renda disponibile per la consegna entro 18 mesi dalla data di stipula del contratto di locazione, dimostrato con documentazione da indicare sul contratto.
- Esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore.
- Necessità di vicinanza a parenti fino al 4° grado, bisognosi di assistenza e/o cure, da attestare con documentazione ufficiale da indicare sul contratto.
- Missioni temporanee per esigenze militari, sanitarie, di polizia e simili.

Per la stipula dei contratti transitori è sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti.

Per la stipula dei contratti transitori di cui all'art. 5, comma 1 della L. 431/98 si applicano le regole di determinazione del canone previste per i contratti agevolati, e dovrà essere conforme alla vigente normativa, e dovrà essere utilizzare esclusivamente il contratto TIPO del DM 16/01/2017 allegato B.

# CONTRATTI PER STUDENTI UNIVERSITARI

(art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 1, D.M. 16/01/17) Art. 12 – Ambito di applicazioni e caratteristiche.

I contratti di locazione per studenti universitari potranno avere la durata compresa tra un minimo di sei mesi ed un massimo di tre anni, rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta da parte del conduttore.

Il conduttore deve essere iscritto ad un corso di laurea o di perfezionamento ovvero di specializzazione in un comune diverso da quello di residenza. Tali contratti possono essere sottoscritti sia dal singolo studente oppure da gruppi di studenti o dalle aziende per il diritto allo studio. Per la stipula dei contratti per studenti universitari di cui all'art. 5, commi 2 e 3 della L. 431/98 si applicano le regole di determinazione del canone previste per i contratti agevolati. Inoltre dovrà essere utilizzato esclusivamente il contratto tipo di cui all'allegato "E" del presente accordo.

# <u>Parte terza – DISPOSIZIONI FINALI</u>

# Art. 13 - Commissione di Conciliazione Stragiudiziale

Ognuna delle parti contraenti potrà attivare una procedura di verifica della congruità e conformità del contratto all'accordo locale, valendosi della Commissione Conciliativa di Congruità Stragiudiziale, solo nel caso in cui il contratto e il conseguente canone di locazione non siano stati concordati con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali in fase di stipula, e comunque solo se sia risultato vano il tentativo di componimento fatto con l'assistenza dei rappresentanti delle associazioni sindacali della proprietà edilizia o dei conduttori, a cui hanno dato la propria adesione le parti contraenti, anche se successivamente alla stipula privatistica del contratto. In caso di variazione in più o in meno dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire questa Commissione la quale determinerà nel termine perentorio di novanta giorni il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l'eventuale proroga biennale, o fino a nuova variazione. Nei casi di cui sopra, la medesima verifica potrà essere richiesta, ai fini della concessione dei benefici fiscali previsti dalla legge, anche dall'Amministrazione Comunale.

A BEIL

i fiscali previsti dalla leggo, anche dall'Ammini

Comunale.

La Commissione Conciliativa di Congruità Stragiudiziale sarà composta da un rappresentante di ogni sindacato della proprietà edilizia e degli inquilini, firmatari del presente accordo. Potrà essere ammesso, se nominato, un delegato dall'Amministrazione Comunale.

Al fine di integrare la capacità contrattuale dei soggetti stipulati in riferimento alla determinazione dei contenuti, si rileva l'opportunità di un'assistenza sindacale congiunta.

# Art. 14 - Art. 1 comma 8 D.M. del 16/01/2017

Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.

# Art. 15 - ZONIZZAZIONE DEL COMUNE DEL COMUNE DI LIVORNO

Le associazioni firmatarie del presente Accordo territoriale hanno individuato i confini delle zone omogenee ai fini dell'applicazione dei valori mensili di canone per la stipula dei contratti di locazione ai sensi della legge n°431 del 9 settembre 1998.

#### PERIMETRO ZONA CENTRO

Via Cialdini dal n° 49 al n° 1 — Via dell'Arsenale - Via del Molo Mediceo — Scali della Darsena — Piazza del Pamiglione — Via della Cinta Esterna (esclusa) — Via degli Ammazzatoi — Via Forte S. Pietro - Via dei Bagnetti — Piazza del Legnami — Scali del Teatro — Via dei Floridi — Via S. Marco — Scali del Rifugio — Piazza dei Domenicani — Scali del Vescovado — Scali della Fortezza Nuova— Via Ganucci — Via degli Avvalorati —Piazza della Repubblica (tutta) — Scali Bettarini — Scali Saffi — Piazza Cavour — Via Maggi (fino all'angolo con Via Goldoni) — Via E. Rossi (fino all'angolo con Via Goldoni)— Via Magenta — Piazza della Vittoria (dal n° 75 al n°49) — Via delle Grazie 8 (dal n°2 al n°18)— Via L. Cambini — Via Marradi (dal n°1 la 117 e dal n°2 al 46) — Via Roma (dal n°1 la 11 e dal n°2 al 90) Piazza Attias — Corso Mazzini (dal n°1 la 3 e dal n°2 al 6) — Via Ricasoli — Via Sardi — Via Michon (fino all'angolo con Via Degli Apostoli) — Via Degli Apostoli — Via dell'Indipendenza (fino all'angolo con Via Degli Apostoli) — Scali d'Azeglio.

#### PERIMETRO ZONA SEMICENTROSUD

Scali Manzoni – Scali Olandesi – Via Bosi, Piazza XX settembre – Via Gazzarrini – Via del Voltone – Via Mentana – Via Sproni (dal nº 1 la 35 e dal nº 2 al 50) Via Gramsci – Viale Petrarca numeri pari – Viale Boccaccio numeri pari – Via Nazario Sauro – Via Masaccio – Via Montelungo - Via dei Pensieri – Via Randaccio - Viale Italia – Via Fagni – Piazza Luigi Orlando, Via Levi – Via D'Alesio – Piazza Mazzini – Scali Novi Lena - Piazza Giovane Italia – Via Cialdini (tratto sud).

# PERIMETRO ZONA SEMICENTRONORD

Via della Cinta Esterna (esclusa) – Via Mastacchi (esclusa) – Via P. Pisana (dal n° 1 al 181 e dal n° 2 al 208) - Via P. Pisana (esclusa dal n° 183 alla fine e dal n° 210 alla fine) – strada ferrata – Via delle Sorgenti 8 (dal n° 1 al 203 e dal n° 2 al 238)- strada ferrata – Via di Salviano (dal n° 1 al 127 e dal n° 2 al 176)- strada ferrata – Via Sicilia – strada ferrata fino a Via Mondolfi (dal n° 1 al 145 e dal n° 2 al 132) – Via S. Martino - Via Galiberti – Via Ricci – Via Tarrini - Piazza Sforzini – Via dell'Ardenza – Via de Sanctis - Via Macchiavelli – Via Caduti del Marzabotto – Via Carlo Cattaneo - Via Nazario Sauro (esclusa) - Viale Boccaccio numeri dispari - Viale Petrarca numeri dispari / Via Gramsci (esclusa) -

Via Mentana (esclusa) - Piazza della Repubblica (esclusa) - Piazza Garibaldi - Scali delle Cantine - Scali del Pontino - Via Castelli - Via del Gasometro - Scali Cerere - Scali della Dogana D'Acqua.

#### **ZONA PERIFERIA CONFINE**

Porto Industriale - Via della Cinta Esterna - Via Mastacchi - Via P. Pisana (dal nº 183) - Via P. Pisana (dal nº 210)- strada ferrata - Via Grotte delle Fate -Via della Fontanella (esclusa) - Via di Collinet (esclusa) - Via di Monterotondo (esclusa) - Via del Pino (esclusa) - Via del Viperaio (esclusa) - Via del Malva (esclusa) - Via della Porcigliana (esclusa) Via di Quercianella (esclusa) - Abitato di Quercianella (esclusa).

#### PERIMETRO ZONA DI PREGIO

Viale Italia tutta fino all'angolo di via Funaioli – Via dei Pensieri (esclusa) – Via degli Oleandri – Via de Sanctis (esclusa) - Via dell'Ardenza (esclusa) - Piazza Sforzini (esclusa) - Via Mondolfi (dal nº 1 al 145 e dal nº 2 al 132 (esclusa) - strada ferrata - Via Grotte delle Fate (esclusa) - Via della Fontanella- Via di Collinet - Via di Monterotondo - Via del Pino - Via del Viperaio - Via del Malva - Via della Porcigliana - Via di Quercianella — Abitato di Quercianella- Via Statale Aurelia — Via del Littorale — Via Pigafetta – Viale Vespucci – Via Pendola – Viale di Antignano -

#### Art.16 -Norma Transitoria.

Tutti i contratti concordati restano in vigore fino alla scadenza contrattuale.

PRESA D'ATTO DEL COMUNE DI LIVORNO

L'AMESSONE

LEOMARDO APOLLONI

ASSOCIAZIONE DELL PROPRIETA' EDILIZIA

vorno.asia@usb.tt

Corso Amedeo, 58-57126 LIVORNO FIRMA DELLE PARTI INTERVENUTE NELL'ACCORDO 586 829342 - F8X 0586 210837 ASPPI Arch. Sirio Grassi izione Sindacale del Proprietari immobilisti Medi - Piccoli - Prima Casa Compr. Prov. Livorno e Pisa y VIa delle Lastre, 30 - Tel. 0586 898593 - 57122 Liverio CONFEDILIZIA Avv. Valentina Gonfiotti U. P. P. L. Sede Provinciale di Livorno Corso Mazzini, 40 UPPI Ing. Paolo Morini 57126 LIVORNO Tel - Fax: 0586 210844 ANIA Edda Burgo mail.com Sindacato Inquilini Casa e Te-SICET Merlone Geremia Via Goldoni 73 57125 LIVO Tel. 0586 899732 - Fax 9586 88.... mair. livorno@sidet.it SUNIA Braccini Giancarlo ONAMONI U.N.I.A.T **S**EGRETERIA PROVINCIALE THORE IN THE LINE UNIAT Vivaldi Roberto Séz. "Mauro Giani" Ovia Pieroni, 27 - 57123 LIVORNO UNIONE INQUILINI Paolo Gangemi Tel. 0586 884635 AS.I.A. USB ASIA Giovanni Ceraolo iazione Inquilini e Abitanfi Verdi, 7 LIVORNO 6439781 - 0588 899897